

Determinazione n. 75/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 13 ottobre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con il quale gli Enti lirici e le Istituzioni concertistiche e assimilate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, sono stati trasformati nelle seguenti Fondazioni di diritto privato:

Teatro comunale di Bologna;
Teatro lirico di Cagliari;
Teatro «Carlo Felice» di Genova;
Teatro «Alla Scala» di Milano;
Teatro «San Carlo» di Napoli;
Teatro «Massimo» di Palermo;
Teatro dell'Opera di Roma;
Teatro Regio di Torino;
Teatro comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste;
Teatro «La Fenice» di Venezia;
Arena di Verona;
Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma;

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed in particolare l'articolo 15, comma 5, che ha sottoposto le suddette Fondazioni al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito con legge 25 gennaio 2001, n. 6;

vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, concernente la «costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari»;

visto in particolare l'articolo 1, comma 1, della stessa legge che dispone, fra l'altro, la sottoposizione della nuova fondazione alle disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

visti i bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche, compreso quello della fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, relativi all'esercizio 2004;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni per l'esercizio 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente derivante dalla legge n. 259 del 1958 e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, possa darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – nonché della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce, perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche in premessa citate, corredata dai bilanci di esercizio per l'anno 2004, insieme alle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELLE *FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE* PER L'ESERCIZIO 2004

SOMMARIO

Premessa. – PARTE I - *Ordinamento*. – 1. Fonti normative. – 2. Aggiornamento del quadro normativo. – 3. Gli statuti delle fondazioni. – 4. Gli organi. – 5. Il patrimonio. – 6. Il Fondo unico dello spettacolo (FUS). – 7. Regime tributario delle fondazioni. - PARTE II. - *La gestione delle fondazioni nell'esercizio 2004*. – 1. Criteri di valutazione seguiti dalle fondazioni nella redazione dei bilanci. – 2. Il personale. – 3. La gestione delle singole fondazioni. - *Conclusioni*.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche relativa all'esercizio 2004, a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259.¹

¹ L'ultimo referto presentato attiene all'esercizio 2003 – XIV Legislatura – Doc. XV n. 352 - Camera dei Deputati.

PARTE I**ORDINAMENTO****1 - Fonti normative**

Legge 14 agosto 1967, n. 800	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
Legge 30 aprile 1985, n. 163	Legge istitutiva del Fondo unico dello spettacolo (FUS).
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 57	Legge finanziaria 1996
Decreto L.vo 29 giugno 1996, n. 367	Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
Decreto L.vo 23 aprile 1998, n. 134	Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, c.1, L. 59/97.
D.M. Beni Culturali 10 giugno 1999, n. 239	Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 29.6.96 n. 367.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 novembre 2000	Dichiara l'illegittimità costituzionale del D.L.vo 23 aprile 1998 n. 134.
Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito con legge 26 gennaio 2001, n. 6	Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.
Legge 8 novembre 2002, n. 264	Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.
Legge 11 novembre 2003, n. 310	Costituzione fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

- Legge 14 aprile 2004, n. 98** Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia.
- Legge 21 maggio 2004, n. 128** Di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, 72, recante «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo».
- Legge 31 marzo 2005, n. 43** Di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, recante «Disposizioni urgenti per l'Università e la ricerca, per i beni culturali, per il completamento di grandi opere strategiche...».
- Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27** Art. 1-decies riguardante la composizione del C.d.A. dell'Accademia di Santa Cecilia.
- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 20 febbraio 2006, n. 51** Art. 39-vicies sexies concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248** Art. 18, comma 3, che ha previsto un'integrazione del F.U.S. di 50 milioni di euro per il triennio 2006/2008.

2 – Aggiornamento del quadro normativo

Nelle precedenti relazioni sono state brevemente illustrate le disposizioni legislative concernenti la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, la loro organizzazione caratterizzata dalla presenza negli organi di governo di soggetti privati e le loro specifiche funzioni.

Le condizioni e le modalità per la partecipazione alla gestione delle fondazioni di soggetti privati sono state recentemente modificate dagli articoli 3-bis e 3-quater del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, 128, nonché dall'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. In particolare, è stata resa permanente la possibilità per i privati di partecipare alla gestione delle fondazioni; è stato ridotto, dal 12 all'8 per cento –peraltro ancorato ai soli contributi statali (art.3-ter, comma 7, del d.l.n.7/2005) e non più all'intera gestione- il limite minimo dell'apporto annuo alla gestione per consentire ai privati di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione; sono state meglio disciplinate la permanenza presso tale organo dei rappresentanti dei soci privati e le modalità di assunzione degli impegni finanziari da parte di tali soggetti.

Le innovazioni, per divenire operative, devono essere recepite dagli statuti delle fondazioni, per il cui adeguamento è stato previsto, dalla norma di cui all'articolo 3-septies del citato decreto-legge n. 7/2005, un periodo di centoventi giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Di conseguenza, fino all'esercizio 2004 restano operative le disposizioni illustrate nella precedente relazione. In particolare i soggetti privati possono nominare un rappresentante nel C.d.A. soltanto se, singolarmente o cumulativamente, assicurino per i primi 3 anni un apporto annuo alla gestione non inferiore al 12% dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione (art.10, c. 3 del d.lgs n. 367/96, ora interamente sostituito).

L'apporto dei privati al patrimonio, per il primo quadriennio, non può superare il 40% del patrimonio complessivo della fondazione. (La recente riforma ha eliminato il limite temporale). L'importo minimo del concorso al patrimonio dei privati per divenire soci fondatori è stabilito dallo statuto, il quale deve, tra l'altro, disciplinare <<le modalità di partecipazione dei fondatori privati>>.

La partecipazione dei soggetti privati assume un importante ruolo nella gestione delle fondazioni in parola, in quanto, oltre ad incidere sulla composizione degli organi di governo delle fondazioni stesse, influisce sull'entità del contributo

statale. A tale proposito, giova far presente che l'articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 72/2004, convertito nella legge n.128/2004, ha sostituito il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, che reca i principi cui deve attenersi il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, nella determinazione dei criteri per la ripartizione del contributo stesso. Il nuovo testo normativo ha confermato la triennialità della vigenza dei criteri stabiliti con l'apposito decreto e la validità fino all'anno 2004 di quelli stabiliti con il decreto n. 239 del 10 giugno 1999.

La connessione tra l'intervento pubblico e quello privato risulta anche dalla norma di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 1996, con la quale si stabilisce che l'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione, costituito da parte delle quote del Fondo unico dello spettacolo destinato all'ente, deve essere pari alla somma complessivamente conferita al patrimonio dai fondatori privati. Della categoria dei soci fondatori privati, oltre ai soggetti di diritto privato, possono far parte anche enti pubblici diversi dallo Stato, dalla Regione e dal Comune in cui ha sede la fondazione. (Articoli 5, comma 2; 8, comma 1; 11, comma 1; 12, comma 2, del citato decreto legislativo).

Altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n.367/1996 disciplinano la conservazione dei diritti pregressi alla trasformazione, i casi di decadenza dei soci, l'impegno per le fondazioni di inserire nei programmi opere del repertorio classico nazionale e di incentivare la produzione di nuove attività artistiche, l'obbligo di promuovere l'accesso al teatro di studenti e lavoratori, nonché il principio della necessità di coordinarsi con gli altri enti operanti nel settore delle istituzioni musicali.

In materia di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, occorre segnalare le importanti misure di contenimento dei relativi costi introdotte dall'articolo 3-ter del menzionato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43.

La norma contenuta nel comma 1 di tale articolo, dopo aver ricordato le finalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n.367/1996, richiama le fondazioni ad operare per un più razionale impiego delle risorse e per il raggiungimento di più larghe fasce di pubblico.

La norma contenuta nel comma 2 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali la funzione di coordinare, con proprio decreto, le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche <<al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il

contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo>>. E' stata inoltre modificata la composizione del collegio dei revisori dei conti, attribuendo all' "Autorità di governo" il diritto di designare un membro effettivo <<competente in materia di spettacolo>>.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3-ter del menzionato decreto-legge n.7/2005 recano disposizioni intese a ridurre il costo del lavoro, limitando, a tal fine, la portata dei contratti integrativi, in modo da ridurre i costi, che si aggiungono agli incrementi stabiliti dal contratto collettivo nazionale della categoria.

La norma contenuta nel comma 6 dello stesso articolo pone il divieto per l'anno 2005 di assumere personale a tempo indeterminato e stabilisce il limite massimo del 15% dell'organico per il ricorso al personale a tempo determinato. Analogo divieto è stato previsto dall'articolo 1, comma, 595, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2006, aumentando al 20% dell'organico il ricorso al personale a tempo determinato. Si tratta di interventi che, pur incidendo sensibilmente sulla sfera di autonomia gestionale delle fondazioni, appaiono ampiamente giustificati dai negativi risultati economici conseguiti dalla maggior parte delle fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni.

Il comma 7, lettera d) del citato decreto-legge sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 2006, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n.367/1999 che disciplina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle fondazioni per gravi irregolarità amministrative e per gravi violazioni di disposizioni di legge, amministrative e statutarie. E' stata, inoltre, riformulata la norma che prevede lo scioglimento dello stesso organo in seguito ad una reiterata perdita del patrimonio superiore al 30% per due esercizi consecutivi.

Diversamente dal precedente testo normativo, il nuovo testo stabilisce l'obbligo per il Ministro vigilante di sciogliere, comunque, il Consiglio di amministrazione <<quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità>>.

Le descritte innovazioni all'ordinamento delle fondazioni Lirico-sinfoniche decorrono da periodi successivi alla chiusura dell'esercizio 2004 per il quale si riferisce in questa sede.